

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, DENOMINATA “ANSFISA”»

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, ed in particolare l’articolo 12, come modificato, allo stato, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal D.Lgs. 14 maggio 2019, n. 50, dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dal D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 132, e dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazione dalla L. 9 novembre 2021, n. 156;

Considerato che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all’articolo 6, comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto si provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo le modalità previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante: “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante: “Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie”;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, recante: “Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, recante: “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla



gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, relativo al regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, relativo al regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Considerata la necessità di individuare una più efficiente ed efficace organizzazione dell’Agenzia mediante una razionale suddivisione e distribuzione dei compiti ad essa attribuiti anche in relazione all’attuale quadro normativo in materia,

DELIBERA **il seguente regolamento:**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende per “Agenzia” l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), istituita dal decreto legge 109 del 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

Art. 2

Principi

1. L’organizzazione dell’Agenzia si ispira ai seguenti principi di funzionamento:

- a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori e alla missione dell’Agenzia;
- b) ottimale valorizzazione del personale, attraverso la corretta valutazione dei risultati dallo stesso conseguiti, anche in stretto collegamento con la *performance* organizzativa raggiunta dall’Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo



professionale dei dipendenti e garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;

- c) economicità, efficacia, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
- d) semplificazione e digitalizzazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficienza delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti in relazione alle attività di particolare rilevanza e complessità;
- e) flessibilità e orientamento all'innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicità gestionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
- f) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la più ampia conoscibilità e l'accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e ai fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 3

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia, sotto la direzione e il coordinamento del Direttore che è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, è articolata come segue:

- a) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie;
- b) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, ivi comprese le gallerie;
- c) una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e di operatività territoriale dell'Agenzia;
- d) uffici centrali di staff, di livello dirigenziale non generale competenti a svolgere compiti in materia di affari amministrativi generali, legali, finanza e controllo, di segreteria tecnica e di coordinamento operativo;
- e) un ufficio centrale, di livello non dirigenziale, con competenze in materia di informazione e comunicazione istituzionale coordinato dal Capo Ufficio Stampa.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato direttivo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5, lettere c) ed l), dello Statuto e dal presente Regolamento di amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, si procede all'individuazione degli uffici centrali, anche decentrati, e degli uffici operativi territoriali e dei relativi compiti.

3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.



Art. 4

Vicedirettore

1. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore dell'Agenzia ai sensi e per i compiti di cui all'articolo 4, comma 5, lett. n), dello Statuto.

Art. 5

Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie

1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 109 del 2018, i compiti e funzioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2019 e al decreto legislativo n. 57 del 2019.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 è articolata in quattro aree di seguito indicate, che assicurano la reciproca collaborazione per garantire un approccio sinergico alle attività istituzionali:

- a) area normativa e standard tecnici;
- b) area supervisione e controlli;
- c) area autorizzazioni e certificazioni di sicurezza;
- d) area autorizzazione sottosistemi e veicoli.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente regolamento, le quattro Aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato ai commi da 4 a 7, in un totale di quindici uffici di livello dirigenziale non generale.

4. L'area normativa e standard tecnici è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) promozione del riordino normativo ed emanazione di norme di esercizio e standard tecnici, anche con riguardo al trasporto di merci e passeggeri, in materia di esercizio, sottosistemi di terra e sottosistemi componenti il veicolo, su tutte le reti di competenza dell'Agenzia;
- b) direttive e raccomandazioni in materia di sicurezza, nonché in ordine ad accorgimenti e procedure necessarie ovvero utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria nei riguardi di gestori delle infrastrutture, imprese ferroviarie e, se del caso, degli altri soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 50 del 2019;
- c) principi e ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2019;
- d) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo nazionale sugli incidenti e inconvenienti ferroviari, per il miglioramento della sicurezza;
- e) consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attività propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a promuovere livelli più elevati di sicurezza delle ferrovie;



- f) attività che si svolgono nell'ambito dell'Unione europea e internazionale, nelle materie di competenza, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), e supporto tecnico alle strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con competenze nei medesimi ambiti;
- g) notifica alla Commissione europea le norme nazionali adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 5 e 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- h) disciplina delle modalità di circolazione di particolari categorie di veicoli, compresi i veicoli storici;
- i) accordi di cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e accordi transfrontalieri con le Autorità nazionali preposte alla sicurezza (NSA) confinanti, con il supporto delle altre Aree per gli aspetti di competenza;
- j) proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto o autorità competente, per quanto di competenza;
- k) compiti di cui alla legge 9 agosto 2017, n. 128, per le ferrovie turistiche;

5. L'area supervisione e controlli è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e, anche avvalendosi degli uffici operativi territoriali, svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) indirizzo e pianificazione delle attività di supervisione delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli esercenti le reti isolate;
- b) audit delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli esercenti le reti isolate;
- c) verifica, sulla base della pianificazione effettuata, che l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche relative al funzionamento e alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali;
- d) proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria;
- e) piani annuali di sicurezza finalizzati al conseguimento degli obiettivi comuni di sicurezza;
- f) adozione di decisioni qualora si abbia fondato motivo che un soggetto responsabile della manutenzione (ECM) non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente;
- g) controllo dell'emanazione, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura e degli esercenti le reti isolate, delle disposizioni e prescrizioni di esercizio, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario;
- h) vigilanza sulla sicurezza delle ferrovie turistiche secondo quanto disposto all'art. 16 comma 2 lettera aa) del decreto legislativo n. 50 del 2019;
- i) istruttoria tecnica dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nelle materie di competenza della Direzione, anche mediante coordinamento con le articolazioni territoriali;
- j) cooperazione con l'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA) nelle attività di monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea;



- k) cooperazione con le Autorità preposte alla sicurezza nei confronti di imprese ferroviarie che svolgono le attività su più Stati Membri;
- l) raccolta ed analisi degli eventi relativi alla sicurezza dell'esercizio;
- m) predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte sulle reti interconnesse del sistema ferroviario italiano;
- n) predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte sulle reti funzionalmente isolate.

6. L'area autorizzazioni e certificazioni di sicurezza è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) certificati unici di sicurezza di competenza nazionale;
- b) supporto all'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA) per i certificati di sicurezza unici di sicurezza con area di esercizio nello Stato italiano;
- c) autorizzazioni di sicurezza per i gestori dell'infrastruttura;
- d) certificati di idoneità all'esercizio per gli esercenti le ferrovie isolate;
- e) analisi dei sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria, anche sulla base dei ritorni da parte delle attività di supervisione;
- f) licenze di conduzione treni;
- g) provvedere affinché i servizi di formazione soddisfino i requisiti contenuti rispettivamente nella direttiva 2007/59/CE, nelle STI o nelle norme nazionali;
- h) riconoscimento delle strutture di formazione e relativa vigilanza, provvedendo affinché i servizi di formazione soddisfino i requisiti contenuti nelle pertinenti norme nazionali e comunitarie;
- i) attività di cui al decreto legislativo n. 57 del 2019 relativo all'interoperabilità del sistema ferroviario con riguardo agli organismi di valutazione della conformità;
- l) riconoscimento degli organismi indipendenti ferroviari (OIF) definiti dall'articolo 3, lettera rr) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e ai sensi dell'articolo 16, comma 2 lettera cc) del medesimo decreto legislativo.

7. L'area autorizzazioni sottosistemi e veicoli è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) autorizzazione all'immissione sul mercato e autorizzazione alla messa in servizio dei tipi di veicolo e dei veicoli conformi al tipo di veicolo per veicoli complessi a composizione bloccata e convenzionali, ivi compresi i veicoli da manovra ed i mezzi d'opera;
- b) supporto all'Agenzia dell'Unione Europea per le Ferrovie (ERA) per le autorizzazioni alla messa sul mercato dei veicoli con area d'uso nello Stato italiano;
- c) autorizzazione all'utilizzo delle applicazioni generiche di bordo;



- d) gestione del registro nazionale dei veicoli (RIN);
- e) autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi infrastruttura, energia e controllo comando e segnalamento a terra;
- f) autorizzazione all'utilizzo delle applicazioni generiche a terra;
- g) rilascio dei pareri in caso di deroga alle STI per i sottosistemi di terra e per i sottosistemi componenti i veicoli;
- h) rilascio dei pareri in merito alle domande di approvazione dei progetti ERTMS;
- i) implementazione del Registro Nazionale dell'Infrastruttura (RINF);
- j) constatazione della conformità dei componenti di interoperabilità;
- k) proposte non vincolanti di implementazione dell'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), negli ambiti di competenza della Direzione.

8. Il Dirigente generale, responsabile della Direzione di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, nomina un coordinatore per ciascuna area di cui è composta la Direzione, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di ciascuna rispettiva area.

Art. 6

Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali

1. La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali è competente ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, commi 4, 4 bis, 4-ter e 5 del decreto-legge 109 del 2018; inoltre, detta Direzione svolge i compiti attribuiti all'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di supporto alla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso l'Agenzia stessa.

2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di quattro aree, di seguito indicate, che assicurano la reciproca collaborazione per garantire un approccio sinergico alle attività istituzionali:

- a) area normativa, standard tecnici e sistemi di gestione della sicurezza;
- b) area supervisione e controlli;
- c) area opere civili, gallerie e impianti;
- d) area sicurezza degli utenti e delle infrastrutture stradali.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento, le quattro aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato dai successivi commi da 4 a 8, in un totale di quindici uffici di livello dirigenziale non generale.

4. L'area normativa, standard tecnici e sistemi di gestione della sicurezza è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) promozione dell'adozione da parte dei gestori delle reti stradali e autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali



certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

- b) predisposizione delle norme e standard tecnici per i Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, per la loro certificazione e per la definizione dei requisiti per il riconoscimento dei relativi Organismi di certificazione;
 - c) riconoscimento, e vigilanza continua sul mantenimento del riconoscimento stesso, degli Organismi di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, in collaborazione con l'Area Supervisione e controlli;
 - d) qualificazione, formazione e promozione della formazione del personale addetto a mansioni inerenti ai Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, nonché della qualificazione tecnica del personale dei gestori e degli organismi operanti nel settore della gestione della sicurezza;
 - e) collaborazione e supporto tecnico alle attività di audit ed ispettive, in collaborazione con l'Area Supervisione e controlli e le articolazioni territoriali dell'Agenzia;
 - f) collaborazione, nei settori di interesse, con altre strutture ministeriali, università, istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse e rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali, e partecipazione alle relative attività, in coordinamento con gli uffici di Staff di cui all'articolo 8, anche al fine della predisposizione di norme e standard nazionali e comunitario o del recepimento o attuazione di disposizioni internazionali nei settori di interesse;
 - g) studio, ricerca e sperimentazione in materia di gestione del rischio nel settore delle infrastrutture ed elaborazione di proposte di modifiche normative nazionali, anche su componenti o elementi a carattere strutturale, geotecnico, idraulico sulle opere civili ed in tema di sicurezza dell'utenza e delle infrastrutture stradali, nonché sulle relative norme di progettazione, certificazione e collaudo;
 - h) diffusione, promozione, studio e condivisione dei temi di cultura della sicurezza in ambito stradale e autostradale, per le opere civili e la sicurezza dell'utenza e delle infrastrutture stradali, in collaborazione con il settore di staff di cui all'articolo 8.
5. L'area supervisione e controlli è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e, anche avvalendosi degli uffici operativi territoriali, svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:
- a) indirizzo, pianificazione, controllo ed esecuzione in collaborazione con le altre aree della Direzione, dell'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori stradali e autostradali, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, dell'attività ispettiva e di verifica sulle infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), del decreto-legge 109 del 2018;
 - b) predisposizione del programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali ai sensi del comma 5-bis del decreto-legge n. 109 del 2018;
 - c) predisposizione, in collaborazione con le altre Aree della Direzione, della relazione annuale sulle attività dell'Agenzia di cui al comma 5-bis del decreto-legge n. 109 del 2018;
 - d) audit presso i gestori sull'implementazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali;



- e) audit presso gli Organismi di Certificazione per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali, riconosciuti dall'Agenzia, in collaborazione con l'Area normativa, standard tecnici e sistemi di gestione della sicurezza;
- f) attività di verifica sulle infrastrutture stradali e autostradali, previa programmazione di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 109 del 2018, in collaborazione con le altre Aree della Direzione;
- g) valutazione delle segnalazioni pervenute all'Agenzia, anche dal Concedente, inerenti alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e gestione degli eventuali conseguenti procedimenti di verifica, ispezione e controllo sui gestori e sulle infrastrutture;
- h) svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative;
- i) istruttoria tecnica dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nelle materie di competenza della direzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 109 del 2018.

6. L'area opere civili, gallerie e impianti è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) definizione di disposizioni e criteri per il censimento, la classificazione e la gestione dei rischi delle opere civili, delle gallerie e degli impianti, in collaborazione con l'Area normativa, standard tecnici e sistemi di gestione della sicurezza;
- b) valutazione del rischio con riferimento alle opere strutturali, geotecniche, idrauliche ed impiantistiche, in collaborazione con le restanti aree della Direzione Generale e anche avvalendosi degli uffici operativi territoriali dell'Agenzia;
- c) supporto tecnico, nelle materie di competenza, alle attività dell'Area Supervisione e Controlli;
- d) definizione di disposizioni con riferimento agli impianti tecnologici delle infrastrutture;
- e) nuove tecnologie per il censimento, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle opere civili, delle gallerie e delle infrastrutture;
- f) nuove tecnologie per la digitalizzazione delle infrastrutture, delle opere civili, delle gallerie e per la sicurezza degli utenti delle strade e delle autostrade;
- g) proposte non vincolanti di implementazione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), e relazioni con lo stesso archivio, negli ambiti di competenza della Direzione;
- h) relazioni con altre basi di dati ed archivi informatici disponibili, di interesse della Direzione Generale;
- i) coordinamento e supporto tecnico-amministrativo delle attività della Commissione permanente per le gallerie ai sensi del decreto legislativo n. 264/2006, operante presso la Direzione Generale.

7. L'area sicurezza degli utenti e delle infrastrutture stradali è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:



- a) attività di cui all'articolo 12, comma 4, lettere c), d), e), f) g), h), i), l), del decreto-legge n. 109 del 2018;
 - b) attività di competenza dell'Agenzia in materia di gestione della sicurezza degli utenti e delle infrastrutture stradali e autostradali;
 - c) attività di competenza dell'Agenzia attribuite dalle norme di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
 - d) studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in coordinamento con l'Area normativa, standard tecnici e sistemi di gestione della sicurezza.
8. Il Dirigente generale, responsabile della Direzione di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, nomina un coordinatore per ciascuna area di cui è composta la Direzione, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di ciascuna rispettiva area.

Art. 7

Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale

1. La Direzione generale per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale è competente ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge n. 109 del 2018, riportate nel decreto ministeriale 29 settembre 2003 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2014. La Direzione generale per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e l'operatività territoriale coordina e sovrintende le attività operative territoriali dell'Agenzia.
2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di due aree, di seguito indicate, che assicurano la reciproca collaborazione per garantire un approccio sinergico ed omogeneo alle attività istituzionali:
- a) area sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - b) area per l'operatività territoriale.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente Regolamento, le due aree di cui al comma 2 si articolano, come indicato dai successivi commi 4 e 5, in un totale di sei uffici di livello dirigenziale non generale.
4. L'area trasporti a impianti fissi è articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale e, anche avvalendosi degli uffici operativi territoriali, svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:
- a) disciplina dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza e, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle modalità per la realizzazione e l'apertura all'esercizio dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - b) nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza su progetti dei sistemi di trasporto a impianti fissi e per la relativa messa in servizio in base alle previsioni di cui decreto ministeriale 29 settembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) autorizzazione di sicurezza agli esercenti dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
 - d) certificato di sicurezza per i gestori delle reti di sistemi di trasporto ad impianti fissi;



- e) supervisione sugli esercenti delle reti dei sistemi di trasporto a impianti fissi;
- f) provvedimenti di qualificazione di personale tecnico per i sistemi di trasporto a impianti fissi;
- g) provvedimenti di riconoscimento degli organismi operanti in ambito di sistemi di trasporto a impianti fissi;
- h) formazione ed aggiornamento professionale del personale della Direzione generale;
- i) studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto a impianti fissi, anche in collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca.

5. L'area per l'operatività territoriale è articolata in quattro uffici operativi territoriali di livello dirigenziale non generale, disciplinati all'articolo 9, e coordina le funzioni operative di competenza dell'Agenzia nei rispettivi ambiti territoriali, anche in relazione a ispezioni e controlli sulle ferrovie e sulle infrastrutture stradali e autostradali e sulle gallerie ricadenti nel territorio di competenza di ciascuna area territoriale, nonché relative all'attività autorizzativa, ispettiva e di controllo sui sistemi di trasporto a impianti fissi, anch'essi ricadenti nel territorio di competenza. Le attività ispettive sulle ferrovie, le infrastrutture stradali ed autostradali, sulle gallerie e sui sistemi di trasporto a impianti fissi, sono disposte dalle rispettive direzioni generali.

6. Il Dirigente generale, responsabile della Direzione di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, nomina un coordinatore per ciascuna area di cui è composta la Direzione, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di ciascuna rispettiva area.

Art. 8

Uffici di staff del Direttore

1. Gli uffici di staff del Direttore svolgono i compiti necessari per il funzionamento dell'Agenzia, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente Regolamento, lo staff del Direttore, oltre alla Segreteria particolare, di livello non dirigenziale, è articolato in quattro uffici:

- a) Ufficio I - Segreteria tecnica di coordinamento;
- b) Ufficio II - Affari amministrativi, contabili, legali e per la gestione delle risorse logistico-strumentali;
- c) Ufficio III - Coordinamento operativo, sala situazioni e statistiche;
- d) Ufficio IV - Comunicazione istituzionale e URP.

3. L'Ufficio I – Segreteria tecnica di coordinamento, articolato, sempre nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente Regolamento, in tre unità o servizi di livello dirigenziale non generale di cui due in posizione di staff ed uno in posizione di Capo ufficio di staff, svolge le funzioni nei seguenti ambiti:

- a) affari interni, istituzionali e rapporti internazionali;



- b) supporto al Direttore nell'azione di indirizzo e di coordinamento delle attività in tutti gli ambiti di competenza dell'Agenzia;
- c) attività di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento dell'Agenzia e per le conseguenti determinazioni di competenza del Direttore circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie.
- d) attività tecnico scientifiche di supporto al direttore nell'analisi, previsione, prevenzione e gestione del rischio tecnologico, antropico, naturale e nei trasporti di merci e sostanze pericolose;
- e) protezione dei dati personali;
- f) ogni altra attività riconducibile a compiti di supporto alla attività istituzionale e di rappresentanza del Direttore dell'Agenzia.

4. L'Ufficio I è coordinato da un dirigente di livello non generale in posizione di Capo ufficio di staff, ai sensi dell'art.15, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. L'Ufficio II - Affari amministrativi, contabili, legali e per la gestione delle risorse logistico-strumentali, sempre nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente Regolamento, articolato in otto unità o servizi di livello dirigenziale non generale di cui sette in posizione di staff, ed una in posizione di Capo ufficio di staff, svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti:

- a) coordinamento logistico gestionale
- b) contabilità e bilancio;
- c) gestione e sviluppo delle risorse umane;
- d) trattamento economico e pensionistico del personale;
- e) acquisti e contratti;
- f) gestione delle risorse logistiche e strumentali e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) affari legali, contenzioso e sanzioni;
- h) sviluppo e gestione dei sistemi informatici.

6. L'Ufficio II di cui al comma 5 è coordinato da un dirigente di livello non generale in posizione di Capo ufficio di staff, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. L'ufficio III di coordinamento operativo, sala situazioni e statistiche, di livello dirigenziale non generale, sempre nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente Regolamento, svolge le funzioni nei seguenti ambiti:

- a) sviluppo e gestione di sinergie istituzionali finalizzate allo scambio di flussi informativi attraverso collegamenti con le sale operative di interesse dell'Agenzia attive sul territorio nazionale;
- b) monitoraggio costante dello stato di sicurezza delle infrastrutture, delle opere e degli impianti di competenza dell'Agenzia anche finalizzato ad effettuare attività di diagnostica predittiva per garantire maggiore tempestività di intervento da parte dell'Agenzia;



- c) raccolta di informazioni e notizie riguardanti emergenze in atto sul territorio nazionale al fine di attivare tempestivamente le azioni, gli interventi e le verifiche di competenza dell'Agenzia coordinandosi con tutti gli attori coinvolti;
- d) supporto tecnico-specialistico alle attività ispettive dell'Agenzia;
- e) elaborazione, validazione e diffusione di dati statistici nei campi di competenza e di interesse dell'Agenzia;
- f) elaborazioni statistiche a supporto della produzione di piani, programmi, relazioni, rapporti e altri prodotti informativi di utilità interna ed esterna all'Agenzia;
- g) attività statistica, anche intesa come supporto tecnico e metodologico, funzionale all'analisi degli eventi e all'attività di prevenzione.

8. L'Ufficio IV comunicazione e Urp, di livello non dirigenziale, svolge le seguenti attività:

- a) favorisce e semplifica i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione anche attraverso la comunicazione digitale;
- b) fornisce informazioni al pubblico, per la trasparenza, per la partecipazione e per i servizi digitali;
- c) cura i rapporti con la stampa e altri mezzi di comunicazione attraverso un capo ufficio stampa, giornalista esterno alla Pubblica Amministrazione in possesso dei requisiti di legge.

Art. 9

Articolazioni territoriali

1. Gli uffici operativi territoriali di cui all'articolo 7, comma 5, sono articolati nelle seguenti aree territoriali: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud. Ciascuna area territoriale raggruppa più sedi operative come di seguito indicato:

- a) area territoriale Nord-Ovest: sedi di Genova, Torino e Milano;
- b) area territoriale Nord-Est: sedi di Venezia e Bologna;
- c) area territoriale Centro: sedi di Roma, Firenze, Cagliari, Ancona e Pescara;
- d) area territoriale Sud: sedi di Bari, Napoli, Catania e Palermo.

2. Il dirigente di ciascun ufficio operativo territoriale esercita, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'ufficio;
- b) delega di funzioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art 16 D.lgs. 81/2008;
- c) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche sulla base degli indirizzi e della pianificazione elaborata dalle Direzioni generali di competenza, delle attività operative sul territorio di competenza.



Art. 10

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è individuata nella Tabella «A» allegata al presente Regolamento, ed è quantificata nel limite massimo di seicentosessantotto unità, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge 109 del 2018.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati è indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 11

Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto e dell'Area Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.
2. Il personale dipendente dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area e del Comparto Funzioni Centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, è articolato nelle seguenti aree professionali:
 - a) dirigenziale;
 - b) professionale;
 - c) tecnica;
 - d) amministrativa.
3. Al personale appartenente all'area dirigenziale non generale spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attività istituzionali che richiedono elevata competenza, qualificazione ed esperienza iniziativa e capacità in ogni attività di tipo professionale connessa ai compiti istituzionali dell'Agenzia, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attività istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia.
6. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.
7. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informativi sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dall'articolo 35,



del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, nonché dalla ulteriore normativa applicabile in materia di reclutamento del personale.

8. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

9. Le progressioni orizzontali e verticali di carriera del personale all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato e integrato in tale materia, nonché dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dell'Area e del Comparto Funzioni Centrali .

Art. 12

Dirigenti generali

1. In ciascuna delle Direzioni generali in cui è articolata funzionalmente l'Agenzia è preposto un dirigente di livello generale.

2. I Dirigenti generali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai Dirigenti generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.

3. Ciascun Dirigente generale sovrintende all'attività di tutti gli uffici ricompresi nella direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, il dirigente generale:

- a) dà attuazione a ogni misura e iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal Direttore ed è responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati;



- b) sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attività istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale;
- c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del Direttore e del Comitato Direttivo;
- d) firma gli atti di competenza della propria Direzione, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del Direttore;
- e) informa il Direttore e il Comitato Direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
- f) dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui è preposto;
- g) può attribuire specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti sottoposti, nonché delegare specifiche funzioni; nomina i coordinatori di area per ciascuna area presente nella Direzione, individuati tra i dirigenti responsabili degli uffici di ciascuna area, con provvedimento motivato e adottando il criterio della rotazione degli incarichi;
- h) garantisce, nel rispetto delle procedure interne, la corretta tenuta del proprio archivio e la puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza;
- i) relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture o imprese esercenti sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonché di quelle presenti nelle banche dati.

4. Il Dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attività svolte, che contiene eventuali proposte migliorative delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti.

5. Il Dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio dei sistemi e delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il Direttore per la successiva ratifica.

Art. 13

Dirigenti

1. I dirigenti di livello non generale, fermo quanto previsto nello Statuto e nel presente Regolamento, esercitano i compiti ed i poteri definiti con atti regolamentari interni di cui al precedente articolo 3, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti non generali dal Direttore dell'Agenzia, secondo le disposizioni dell'art 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Ai Dirigenti si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge n. 190 del 2012.



Art. 14

Controllo interno

1. L'Agenzia è dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance secondo quanto previsto agli artt. 14 e ss. del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2020, n. 25, regolamento recante: «Regolamento di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata "ANSFISA"», è abrogato alla data di entrata in vigore del presente atto.

2. Restano fermi e validi, salvo espressa revoca e/o modificazione e/o sostituzione, i provvedimenti e gli atti, ivi inclusi gli incarichi, anche di livello dirigenziale, posti in essere nel corso di vigenza del decreto ministeriale 13 febbraio 2020, n. 25.

3. Per ogni modifica al presente Regolamento si osserva quanto previsto all'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 109 del 2018.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 109 del 2018, è soggetto all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.



ALLEGATO

TABELLA A		
DOTAZIONE ORGANICA		
DIRIGENTI	Dirigenti di livello generale	3
	Dirigenti di livello non generale	48
PERSONALE NON DIRIGENTE	Professionisti I	60
	Professionisti II	31
	Funzionari	314
	Collaboratori	191
	Operatori	21
TOTALE		668

